

(7) La decisione 1999/753/CE del Consiglio ⁽¹⁾ ha approvato l'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica del Sudafrica. L'allegato X dell'accordo succitato stabilisce che la Comunità fornirà aiuti finalizzati alla ristrutturazione del settore sudafricano dei vini e alcolici nonché alla commercializzazione e alla distribuzione di tali prodotti del Sudafrica. I due relativi accordi sugli scambi di vino e di bevande spiritose sono stati approvati rispettivamente con la decisione 2002/51/CE ⁽²⁾ e con la decisione 2002/52/CE ⁽³⁾ del Consiglio. È pertanto necessario inserire un importo aggiuntivo nella dotazione finanziaria prevista dal regolamento (CE) n. 1726/2000.

(8) Nella pratica, il comitato del Fondo europeo di sviluppo svolge la funzione di «comitato per il Sudafrica» ai fini del regolamento (CE) n. 1726/2000. È opportuno istituire formalmente tale comitato.

(9) L'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1726/2000 chiede alla Commissione di consultare il comitato in merito alle decisioni di finanziamento che essa intende prendere riguardo ai progetti e ai programmi di importo superiore a 5 milioni di EUR. Ai fini di una sana gestione finanziaria e della razionalizzazione delle procedure, è opportuno portare tale limite a 8 milioni di EUR.

(10) Il regolamento (CE) n. 1726/2000 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1726/2000 è modificato come segue:

1) L'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. I programmi si concentrano sulla lotta alla povertà, tengono conto delle esigenze delle comunità in precedenza sfavorite, prendono in considerazione la dimensione dello sviluppo connessa all'ambiente e provvedono all'integrazione sistematica ("mainstreaming") dell'uguaglianza dei sessi in tutte le politiche, in particolare rafforzando la partecipazione delle donne a tutti i livelli delle politiche, della programmazione e dell'attuazione. Nell'ambito di tutti questi programmi occorre prestare particolare attenzione al potenziamento delle capacità istituzionali.»

⁽¹⁾ GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 28 del 30.1.2002, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 28 del 30.1.2002, pag. 112.

2) All'articolo 2, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. La cooperazione allo sviluppo attuata in base al presente regolamento si concentrerà principalmente sulle aree di cooperazione di cui all'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo al Sudafrica dell'accordo di Cotonou e, in particolare, sui seguenti aspetti:»

3) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è modificato come segue:

i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. I finanziamenti comunitari possono riguardare:»

ii) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) spese a carico del bilancio statale a sostegno dell'attuazione delle riforme e delle politiche nei settori prioritari individuati attraverso un dialogo politico, utilizzando gli strumenti più adeguati, anche sotto forma di sostegni di bilancio e sotto altre forme specifiche di aiuti di bilancio.»

iii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Una parte dei finanziamenti può essere fornita a beneficiari finali mirati (ad esempio imprenditori emergenti), sotto forma di capitale di rischio o sotto altre forme di partecipazione finanziaria. La Banca europea per gli investimenti può essere associata alla gestione di tali fondi, come più opportuno. Le risorse del presente regolamento non saranno utilizzate per fini di concorrenza sleale.»

b) è inserito il paragrafo seguente:

«4bis. I singoli progetti e programmi a favore della cooperazione e integrazione regionale verranno finanziati dal PERS e/o con fondi regionali del Fondo europeo di sviluppo (FES).

La Commissione si adopera per garantire un equilibrio tra i finanziamenti provenienti dalle due fonti a livello di Programma indicativo pluriennale, impegnando a favore della cooperazione e dell'integrazione regionale una percentuale indicativa del PERS simile alla quota di fondi FES destinati alla cooperazione ed integrazione regionale nel protocollo finanziario dell'accordo di Cotonou.»